



Ivo Strahm / Samuel Vogel

---

# Spiegazioni concernenti il programma sulle risorse in agricoltura (art. 77a e 77b LAgr)

Versione 4.0 del 16.07.2021

---

Le presenti spiegazioni precisano la base legale dello strumento «Impiego sostenibile delle risorse naturali» (di seguito «programma sulle risorse») giusta gli articoli 77a e 77b della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1). Esse servono agli enti responsabili di questo tipo di progetti come supporto per l'elaborazione di domande.

Sono strutturate nel seguente modo: dopo le osservazioni introduttive sulla base legale, viene presentato il programma sulle risorse nel contesto di altri strumenti e misure analoghi dell'ambito agricolo. Successivamente sono spiegati i singoli articoli per capoverso; segue quindi una descrizione dei processi concernenti l'inoltro e l'esame della domanda. L'allegato comprende una panoramica del processo, dall'elaborazione fino all'approvazione del progetto, nonché dello svolgimento di un progetto sulle risorse e contiene modelli e liste di controllo.

## Indice

1	Introduzione e obiettivo del programma sulle risorse .....	3
2	Programma sulle risorse nel contesto di altri strumenti e misure analoghi previsti in ambito agricolo .....	4
3	Art. 77a LAgr Principio.....	6
4	Art. 77b LAgr Importo dei contributi .....	8
5	Processo.....	10
6	Allegato.....	11

## 1 Introduzione e obiettivo del programma sulle risorse

Le basi legali per il sostegno dell'impiego sostenibile delle risorse naturali sono state create nel quadro della Politica agricola 2011. Il programma sulle risorse è stato introdotto per accrescere l'efficienza dell'impiego delle risorse naturali necessarie per la produzione agricola, per ottimizzare la protezione dei vegetali, per proteggere ancora meglio il suolo e la biodiversità dell'agricoltura e per gestirli in modo più sostenibile. Mediante il sostegno finanziario limitato a sei anni per progetti regionali o specifici, ovvero i cosiddetti progetti sulle risorse, si incoraggia una rapida attuazione delle innovazioni tecniche, organizzative e strutturali nella pratica agricola (cfr. messaggio concernente la politica agricola 2011).

Con la Politica agricola 2014-2017, il programma sulle risorse è stato ulteriormente sviluppato dal profilo dei contenuti. Da allora ciascun progetto sulle risorse persegue un obiettivo d'efficacia e uno di apprendimento. Oltre all'effetto ottenuto nel loro interno, i progetti rendono possibile l'attuazione delle innovazioni testate nella pratica anche in ambiti agricoli esterni al progetto. Sulla base dei due obiettivi, ciascun progetto sulle risorse comprende un monitoraggio dell'efficienza e un accompagnamento scientifico, motivo per cui il programma sulle risorse si colloca tra i programmi d'innovazione per l'agricoltura.

### **Obiettivo del programma sulle risorse**

Il programma sull'impiego sostenibile delle risorse specifico di una regione o di un settore giusta gli articoli 77a e 77b LAgr si prefigge di impiegare in maniera più sostenibile le risorse naturali necessarie per la produzione agricola, di ottimizzare l'impiego di materie ausiliarie nonché di proteggere meglio la biodiversità dell'agricoltura. Il programma persegue, da un lato, un obiettivo d'efficacia per quanto riguarda le innovazioni tecniche, organizzative o strutturali nella regione o nel settore e, dall'altro, un obiettivo di apprendimento che genera un'acquisizione di conoscenze che va oltre la durata del progetto e la regione o il settore. Questi obiettivi sono perseguiti sostenendo, con l'aiuto del presente programma, misure che contribuiscono a una rapida attuazione di innovazioni tecniche, organizzative o strutturali nella pratica agricola, innanzitutto nella regione o nel settore del progetto e, una volta accertate l'attuabilità e l'idoneità alla pratica, al di là della regione e del settore.

## 2 Programma sulle risorse nel contesto di altri strumenti e misure analoghi previsti in ambito agricolo

La legislazione nel settore agricolo comprende diversi strumenti e misure con obiettivi affini al programma sulle risorse. Le seguenti descrizioni forniscono una panoramica e consentono di attribuire i possibili progetti ai relativi strumenti e misure. Se sono adempiute le condizioni di diversi atti normativi, la fornitura delle prestazioni viene ripartita in virtù dell'articolo 12 della legge sui sussidi (LSu).

### **Pagamenti diretti** (art. 70-77 LAgr)

Le prestazioni d'interesse generale dell'agricoltura vengono indennizzate tramite i pagamenti diretti, ovvero attraverso diversi contributi per il mantenimento e la promozione di un'agricoltura multifunzionale. Si tratta in particolare dei contributi per la biodiversità (art. 73), dei contributi per i sistemi di produzione (art. 75) e dei contributi per l'efficienza delle risorse (art. 76). Essi sostengono e promuovono un utilizzo sostenibile delle risorse e la biodiversità dell'agricoltura. Le misure promosse tramite i pagamenti diretti sono definite in maniera esaustiva nella relativa ordinanza.

Affinché una misura possa essere ampiamente promossa mediante i pagamenti diretti, deve essere comprovata un'elevata sicurezza della sua attuabilità e idoneità alla pratica. Con il programma sulle risorse, invece, possono essere sostenute anche misure la cui efficacia è provata, ma la cui idoneità alla pratica deve ancora essere testata in una regione o in un settore. È possibile che le misure sostenute mediante il programma sulle risorse che hanno ottenuto buoni risultati nella pratica siano riprese in un secondo tempo nel sistema dei pagamenti diretti e ampiamente sostenute.

### **Miglioramento della qualità e della sostenibilità** (art. 11 LAgr)

La Confederazione può cofinanziare misure collettive di produttori, di trasformatori o di commercianti che contribuiscono al miglioramento o alla garanzia della qualità e della sostenibilità dei prodotti nonché dei relativi prodotti trasformati e dei processi. L'ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) concretizza il principio secondo cui possono essere sostenuti standard di produzione e progetti innovativi.

Mentre nei programmi sulle risorse l'accento è posto sui miglioramenti a livello di risorse naturali, un progetto per il miglioramento della qualità e della sostenibilità giusta l'articolo 11 LAgr deve necessariamente contribuire a migliorare il valore aggiunto, ovvero avere un influsso positivo sul volume delle vendite, sull'accesso al mercato o sul prezzo alla produzione. In primo piano vi è un potenziamento della collaborazione nella catena del valore.

### **Progetti di sviluppo regionale** (art. 93 cpv. 1 lett. c LAgr)

I progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali possono essere sostenuti dalla Confederazione mediante contributi, a condizione che l'agricoltura partecipi in modo preponderante. Sono orientati al valore aggiunto e devono anche potenziare la collaborazione intersettoriale tra l'agricoltura e i settori affini, segnatamente artigianato, turismo, silvicoltura e settore del legno. Possono anche comportare misure basate su aspetti di natura ecologica, sociale o culturale per la realizzazione di interessi pubblici. Le misure vanno coordinate con lo sviluppo regionale e la pianificazione del territorio.

Mentre i progetti sulle risorse mettono l'accento su un miglioramento nel processo produttivo agricolo, i progetti di sviluppo regionale si pongono nell'interfaccia tra politica agricola, politica regionale e altri settori politici come ad esempio la politica in materia dei parchi.

### **Progetti di protezione delle acque nell'agricoltura** (art. 62a LPAC)

Sostanze come nitrati (NO<sub>3</sub>-), fosforo (P) e prodotti fitosanitari (PF) possono giungere nelle acque mediante convogliamento o dilavamento. Se le concentrazioni di tali sostanze superano i valori stabiliti nell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC), il Cantone deve comunicare l'entità e le cause della

contaminazione e adottare misure necessarie ai fini di un risanamento. L'articolo 62a della legge sulla protezione delle acque consente alla Confederazione di sostenere in modo determinante i Cantoni in tali progetti di risanamento.

Contrariamente ai progetti sulle risorse, l'obiettivo dei progetti di protezione delle acque si concentra sull'adempimento delle condizioni della relativa legislazione.

**Accertamenti preliminari per progetti innovativi** (art. 136 cpv. 3<sup>bis</sup> e art. 11 cpv. 3 lett. a LAgr):

Nel quadro degli accertamenti preliminari per progetti innovativi, gli enti promotori possono essere sostenuti nell'elaborazione di progetti efficaci, orientati agli obiettivi e agli strumenti della politica agricola. Il presupposto è dato da una bozza di progetto approvata dall'UFAG. L'aiuto finanziario si limita alla fase preliminare dei progetti innovativi e all'elaborazione di domande per strumenti di promozione della politica agricola basati sui progetti. La misura non include il Cantone come destinatario dei contributi.

L'elaborazione di progetti nel programma sulle risorse giusta gli articoli 77a e 77b LAgr può essere sostenuta mediante aiuti finanziari per accertamenti preliminari.

**Ricerca e consulenza** (art. 116 cpv. 2 e art. 136 cpv. 3 LAgr)

Con il finanziamento di progetti di ricerca e di consulenza, l'UFAG sostiene la generazione di nuove conoscenze nella filiera agroalimentare. Si tratta ad esempio della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti o procedure nonché del trasferimento di nuove conoscenze nella pratica.

I progetti sulle risorse, oltre all'attuazione di innovazioni tecniche, strutturali e organizzative, comprendono elementi riguardanti la consulenza e il monitoraggio dell'efficienza delle innovazioni sostenute nonché un accompagnamento scientifico per la realizzazione dell'obiettivo di apprendimento. Questi elementi sono parte integrante di ciascun progetto sulle risorse, tuttavia sono limitati alle necessità del progetto. Pertanto la ricerca e lo sviluppo di misure all'interno dei progetti sulle risorse non verranno sostenuti e i progetti puramente di ricerca o di consulenza non potranno essere finanziati nel quadro del programma sulle risorse.

Per maggiori informazioni: [www.ufag.admin.ch](http://www.ufag.admin.ch)

### 3 Art. 77a LAgr Principio

<sup>1</sup> La Confederazione versa **contributi**, nell'ambito dei crediti stanziati, **per progetti regionali o settoriali** intesi a **migliorare la sostenibilità** nell'impiego delle **risorse naturali**.

**Contributi:** si tratta di aiuti finanziari giusta l'articolo 3 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu). Vanno rispettate le disposizioni della LSu.

**Progetti regionali e settoriali:** il progetto deve presentare un approccio regionale o settoriale. Non si può entrare nel merito di progetti di singole persone.

Per i progetti regionali va dimostrata la delimitazione territoriale del progetto sulle risorse, che deve essere armonizzata con gli obiettivi perseguiti mediante il progetto. Il comprensorio del progetto normalmente rappresenta un territorio che forma un insieme. Deroghe a questo principio sono previste se, in base all'obiettivo, risulta un altro comprensorio.

I progetti settoriali non sono delimitati dal profilo territoriale. Si distinguono per una limitazione dei possibili partecipanti in relazione a singoli prodotti o catene del valore. Un progetto settoriale sulle risorse non deve comprendere un'intera categoria ai sensi dell'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP), ma può essere creato solo dai produttori di un gruppo di prodotti.

**Miglioramento della sostenibilità:** i progetti sulle risorse perseguono il miglioramento duraturo della sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali secondo il principio della precauzionalità. Il programma persegue, da un lato, un obiettivo d'efficacia per quanto riguarda le innovazioni tecniche, organizzative o strutturali attuate all'interno del progetto nella regione o nel settore e, dall'altro, un obiettivo di apprendimento che genera un'acquisizione di conoscenze che va oltre la durata del progetto e la regione o il settore. L'attenzione si concentra sui miglioramenti delle componenti ecologiche della sostenibilità. Se la risorsa naturale impiegata rappresenta un rilevante rischio per la sicurezza nella produzione, può essere definito come obiettivo anche l'aumento della sicurezza del sistema di produzione agricolo. Il miglioramento si riferisce alla prassi rilevata all'avvio del progetto. Non sono sostenuti progetti connessi all'abbandono o a ridimensionamenti rilevanti della produzione agricola. Nella valutazione dei progetti sono considerati sia i miglioramenti perseguiti sia eventuali effetti negativi su altri componenti della sostenibilità.

**Risorse naturali:** si tratta delle risorse naturali rilevanti per l'agricoltura quali suolo, acqua, aria, biodiversità o energia. Con il programma sono promosse anche ottimizzazioni nell'impiego di mezzi di produzione come ad esempio prodotti fitosanitari o medicinali per uso veterinario, concimi, foraggi o energia, connessi a un miglioramento nella sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali.

<sup>2</sup> I contributi sono concessi agli **enti responsabili** se:

- a. le **misure** previste nel progetto sono state coordinate;
- b. appare verosimile che in **tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo**.

**Ente responsabile:** l'ente responsabile deve garantire competenze organizzative e tecniche per la realizzazione del progetto. È una persona giuridica di diritto pubblico (p.es. Comune, Cantone, fondazione pubblica) o privato (p.es. associazione, Sagl, fondazione privata). Garantisce l'attuazione del progetto sull'arco di tutta la sua durata. L'agricoltura deve essere adeguatamente rappresentata in seno all'ente responsabile. Le istituzioni scientifiche non possono far parte dell'ente responsabile. Quest'ultimo può delegare singoli compiti a terzi (p.es. l'attuazione del progetto) e collabora nel settore della comunicazione con il Centro di consulenza Programma sulle risorse.

All'ente incombono in particolare i seguenti compiti:

- responsabilità per l'intero progetto e interlocutore per l'UFAG;
- attuazione e amministrazione del progetto;
- resoconto all'attenzione dell'UFAG;
- informazione e comunicazione sul progetto;
- controllo dell'attuazione e monitoraggio degli effetti;
- ricezione dei contributi dell'UFAG e versamento;
- garanzia del finanziamento residuo;
- firma del contratto.

**Misure:** nei progetti sulle risorse le misure comprendono tutte le attività mirate che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi del progetto, ossia tutte le misure che contribuiscono ad attuare innovazioni dal profilo tecnico, organizzativo o strutturale e che concorrono al miglioramento della sostenibilità nell'impiego delle risorse nella pratica agricola. Un progetto sulle risorse deve seguire un approccio integrale con una combinazione coordinata delle misure. Ciò vuol dire che, oltre al sostegno diretto delle innovazioni tecniche, organizzative o strutturali nell'agricoltura, la consulenza, l'informazione, la comunicazione, il monitoraggio degli effetti, il controllo dell'attuazione e l'accompagnamento scientifico sono elementi integranti di un progetto sulle risorse e quindi le attività in tutti questi ambiti valgono come misure. Tuttavia, il sostegno a queste misure è limitato agli elementi necessari per il progetto. Nei progetti sulle risorse non vengono sostenuti la ricerca e lo sviluppo di misure. I progetti puramente di consulenza e di ricerca non possono essere finanziati nel quadro del programma sulle risorse.

Nei progetti vengono attuate innovazioni tecniche, organizzative o strutturali la cui efficacia è comprovata. Ciò vuol dire che l'efficacia ha potuto essere dimostrata attraverso analisi scientifiche in condizioni quadro controllate o è generalmente accettata in base a osservazioni teoriche o a risultati basati su modelli. L'effetto atteso deve poter essere descritto in maniera documentabile e dal profilo quantitativo.

Il miglioramento della sostenibilità nell'impiego di una risorsa naturale non può comportare alcun peggioramento generalizzato per le altre risorse naturali. Nel quadro dell'accompagnamento scientifico occorre analizzare i rispettivi possibili effetti collaterali. In caso di conflitti di obiettivo va effettuata una ponderazione.

Se nel comprensorio del progetto sulle risorse sono in corso altre attività o progetti oppure ne vengono lanciati di nuovi (p.es. progetti di protezione delle acque giusta l'articolo 62a LPac, progetti di sviluppo regionale e per la promozione di prodotti indigeni e regionali giusta l'articolo 93 cpv. 1 lett. c LAgr, programmi di promozione delle specie, progetti sostenuti con fondi privati, ecc.) devono essere individuate e sfruttate eventuali sinergie. Vanno considerate le basi esistenti come ad esempio le carte di protezione delle acque sotterranee, le carte del rischio di erosione, le direttive di interconnessione o i piani sull'inquinamento atmosferico. Deve essere illustrato e garantito il coordinamento degli obiettivi e delle innovazioni tecniche, organizzative o strutturali. Vanno indicati anche possibili conflitti di obiettivo e indennizzi nonché ulteriori piani e progetti che possono avere ripercussioni sul progetto sulle risorse (p.es. costruzione di strade, miglioramenti strutturali agricoli, ecc.)

Se, sulla scorta di disposizioni federali, cantonali o comunali, per singole innovazioni tecniche, organizzative o strutturali di un progetto sono necessarie autorizzazioni, per poter beneficiare dei contributi l'autorizzazione deve essere passata in giudicato. Se necessario, occorre fornire la prova dell'avvenuta pubblicazione giusta l'articolo 24 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), gli articoli 12 e 12a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) nonché l'articolo 55 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPamb).

**Appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo:** per i contributi della Confederazione è previsto un finanziamento iniziale limitato. Al termine del finanziamento iniziale, gli effetti in termini di miglioramento della sostenibilità devono essere per lo meno mantenuti. Nella domanda di progetto deve essere indicato in che modo gli effetti vengono mantenuti

anche dopo i sei anni di durata del progetto. A tal fine ci si avvale dei seguenti fattori: le innovazioni tecniche, organizzative o strutturali sono interessanti dal profilo economico, al termine del progetto vengono prescritte in modo vincolante, continuano ad essere finanziate da terzi dopo la scadenza della durata del progetto, eccetera.

Se nella domanda di progetto non è ancora possibile comunicare in modo definitivo come s'intende mantenere gli effetti delle misure dopo la fine del progetto, occorre fornire indicazioni attendibili al riguardo e al più tardi dopo tre anni il mantenimento degli effetti va esposto in un concetto vincolante nel quadro del piano sottoposto ad approvazione dell'UFAG. Due anni dopo la fine del progetto, nel rapporto va inoltre illustrato se l'efficacia è stata effettivamente mantenuta. A tal fine, da un lato, il monitoraggio dell'efficacia va portato avanti due anni oltre la durata del progetto e, dall'altro, va dimostrato il mantenimento delle innovazioni tecniche, organizzative o strutturali.

## 4 Art. 77b LAgr Importo dei contributi

<sup>1</sup> L'importo dei contributi è stabilito in funzione dell'**efficacia ecologica e agronomica** del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell'efficienza nell'impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano **all'80 per cento al massimo** dei **costi computabili** per la realizzazione dei progetti e delle misure.

**Efficacia ecologica e agronomica del progetto:** il miglioramento della sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali è valutato in riferimento agli obiettivi di apprendimento e di efficacia. L'ente responsabile si prefigge obiettivi ambiziosi e per raggiungerli stabilisce innovazioni tecniche, organizzative o strutturali efficaci. Nell'ambito del monitoraggio è illustrata la loro efficacia nel progetto. Con l'obiettivo di apprendimento e il relativo accompagnamento scientifico si intende generare in modo mirato conoscenze sull'attuabilità e sull'idoneità alla pratica delle innovazioni tecniche, organizzative e strutturali promosse con il progetto anche al di fuori dello stesso, in vista di una successiva applicazione delle innovazioni al di fuori della regione e del settore oggetto del progetto. L'efficacia si deduce dalla qualità dell'accompagnamento scientifico.

### Costi computabili

I costi correlati a un progetto sulle risorse sono ripartiti in costi computabili e costi non computabili. I primi comprendono le seguenti categorie:

- direzione del progetto;
- amministrazione del progetto;
- attuazione delle innovazioni tecniche, organizzative o strutturali;
- consulenza;
- Informazione e comunicazione;
- controllo dell'attuazione;
- monitoraggio degli effetti;
- accompagnamento scientifico.

Il computo dei costi non viene effettuato in maniera differenziata per gli enti di diritto pubblico o privato.

Nell'ambito dell'accompagnamento scientifico sono computabili i costi per un'analisi dell'applicabilità e dell'idoneità alla pratica, che comprende l'esame dell'efficacia della misura in condizioni pratiche o nel contesto di un'azienda agricola e dei reali effetti collaterali che insorgono. Per ogni singolo provvedimento devono essere accertate la scientificità e l'inclusione delle recenti conoscenze scientifiche.

Tra i costi computabili rientrano soltanto i costi effettivamente sorti. Pertanto sono computabili soltanto i costi al netto di eventuali riduzioni. Non è consentito rinunciare successivamente ai crediti di terzi a favore dell'ente responsabile (rinuncia al credito).



Nei casi seguenti le prestazioni proprie sono considerate costi computabili:

- prestazioni proprie di membri dell'ente responsabile, ad eccezione delle istituzioni sostenute altrimenti dalla Confederazione;
- prestazioni proprie degli agricoltori nell'ambito dei provvedimenti edili individuali.

Vengono considerati soltanto i costi direttamente correlati alla realizzazione del progetto e assolutamente indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi definiti. Per il calcolo dei costi devono essere considerate le basi esistenti e riconosciute (p.es. contributi di copertura, tariffe Agroscope, tariffe Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (COCIC), ecc.). Nel calcolo dei costi, oltre alle spese supplementari, va considerato il beneficio monetario diretto di una misura nel quadro del progetto (p.es. grazie a un risparmio di concimazione dovuto a una maggiore efficienza delle sostanze nutritive).

I costi devono essere documentabili e descritti nel dettaglio. Per ogni categoria i costi vanno indicati secondo tipo, quantità, unità, aliquota e beneficiario dei contributi. Essi devono essere presentati sulla base delle indicazioni riportate nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 6.

L'UFAG si riserva di stabilire quote massime per singole categorie (p.es. quota per l'amministrazione del progetto).

Sono considerati non computabili i costi correlati all'elaborazione della domanda, che può essere sovvenzionata alle condizioni di cui al punto 2 mediante i cosiddetti aiuti finanziari per accertamenti preliminari conformemente all'articolo 136 capoverso 3<sup>bis</sup> LAgr.

**80 per cento al massimo:** i contributi ammontano al massimo all'80 per cento dei costi computabili, mentre per le categorie amministrazione del progetto e consulenza essi ammontano al massimo al 50 per cento.

L'ente responsabile garantisce il finanziamento residuo del progetto, attingendo i fondi necessari da altre fonti (organizzazioni private, Comuni, Cantoni, ecc). Questi fondi devono pervenire all'ente responsabile e non possono essere erogati sotto forma di una rinuncia al credito.

<sup>2</sup> Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, tali contributi sono dedotti dai costi computabili (art. 77b LAgr).

Occorre in ogni caso evitare doppi sovvenzionamenti. Tale regola si applica, oltre che alle sovvenzioni secondo la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e la legge sulla protezione delle acque, a quelle di altre leggi, come quella sull'energia.

Se singole misure o elementi di un progetto sulle risorse vengono promossi mediante altri strumenti di promozione della Confederazione, il richiedente deve indicarlo nella documentazione inerente alla domanda. Altri aiuti finanziari o contributi della Confederazione vanno indicati singolarmente (p.es. contributi per miglioramenti strutturali, contributi LPN, ecc.), così come altre indennità da parte di terzi (p.es. contributi del World Wildlife Fund (WWF), Fondo svizzero per il paesaggio (FSP), contributi cantonali, ecc.). I relativi contributi vengono dedotti dai costi computabili.

Non è prevista una doppia indennità per progetti diversi che presentano una sovrapposizione tematica attuati nel medesimo comprensorio.

## 5 Processo

### Elaborazione e approvazione del progetto

Il processo, dall'elaborazione del progetto fino alla sua approvazione, si svolge secondo lo schema presentato nell'allegato 1. Per lo sviluppo di idee, per la formulazione di bozze e per l'elaborazione delle domande, l'ente responsabile può ricorrere al sostegno esterno all'UFAG del Centro di consulenza Programma sulle risorse. Il Centro di consulenza concorda le sue prestazioni direttamente con l'ente responsabile. Agli enti responsabili si raccomanda di prendere contatto sin dalle prime fasi di elaborazione del progetto con il Centro di consulenza. I dati di contatto del Centro di consulenza sono disponibili sul [sito Internet](#) dell'UFAG. Per l'ente responsabile la consulenza è gratuita fino a una determinata mole.

L'elaborazione della domanda per un progetto sulle risorse avviene in due fasi (cfr. all. 1):

- **Bozza (fase 1):** la presentazione di una domanda di progetto presuppone che sia già stata inoltrata all'UFAG una bozza di progetto valutata positivamente. La struttura e i contenuti della bozza di progetto sono indicati nell'allegato 3. La bozza di progetto è esaminata da almeno tre esperti designati dall'UFAG. Quest'ultimo decide se approvare (ev. con piccoli adeguamenti) o respingere (con motivazione) la bozza di progetto. Qualora la bozza di progetto fosse respinta, può essere rielaborata e inoltrata nuovamente in un secondo tempo. Le quattro scadenze possibili sono pubblicate sul [sito Internet](#) dell'UFAG.
- **Domanda (fase 2):** l'ente responsabile elabora un progetto sulla base della bozza di progetto approvata. La struttura e i contenuti della domanda di progetto sono indicati nell'allegato 4. La domanda completa può essere inoltrata entro il 31 marzo. Essa è esaminata da almeno tre esperti designati dall'UFAG e, facoltativamente, dal gruppo di accompagnamento. Dopo l'esame, l'ente responsabile presenta il progetto all'UFAG e ai membri del gruppo d'accompagnamento del programma sulle risorse e risponde alle loro domande. Infine il gruppo d'accompagnamento, vagliando le perizie degli esperti, elabora una raccomandazione all'attenzione dell'UFAG. Quest'ultimo decide se approvare o respingere il progetto. In caso di approvazione, all'ente responsabile vengono comunicati mediante decisione eventuali aspetti poco chiari o se è necessario apportare delle modifiche al progetto. Segue una discussione approfondita con l'ente responsabile e il relativo adeguamento della domanda da parte di quest'ultimo. In caso di rifiuto, la decisione va debitamente motivata e può essere impugnata. Se il progetto viene respinto è possibile inoltrarne uno nuovo sulla base della stessa bozza di progetto già approvata dall'UFAG.

Se la documentazione inerente alla domanda per un progetto sulle risorse adempie le condizioni dell'UFAG, questo stipula un contratto con l'ente, che disciplina in particolare:

- l'obiettivo del progetto;
- le misure intese a raggiungere l'obiettivo;
- l'attuazione;
- la procedura intesa a mantenere gli effetti;
- il resoconto e la comunicazione;
- l'importo dell'aiuto finanziario;
- il versamento dell'aiuto finanziario;
- gli oneri e le condizioni della Confederazione;
- i provvedimenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- la scadenza e lo scioglimento del contratto.

La documentazione completa inerente alla domanda necessaria per l'esame preliminare può essere inoltrata all'UFAG entro il 31 marzo. Se la documentazione inerente alla domanda adempie le condizioni

e viene stipulato un contratto, esso inizia a decorrere nell'anno successivo all'inoltro del progetto. L'esame della domanda richiede circa 6–8 settimane.

L'ente responsabile è tenuto a informare l'ufficio dell'agricoltura del Cantone nel quale viene realizzato il progetto al più tardi al momento dell'inoltro della bozza di progetto all'UFAG.

L'ente responsabile può richiedere un adeguamento del progetto fino alla presentazione del rapporto intermedio nel terzo anno del progetto (p.es. modifiche delle misure, contributi, ecc.). L'adeguamento deve essere approvato dall'UFAG.

### **Svolgimento di un progetto sulle risorse**

Il progetto sulle risorse si svolge secondo lo schema nell'allegato 2.

L'ente responsabile stila ogni anno un breve rapporto. Il terzo anno redige un rapporto intermedio e l'ultimo anno un rapporto finale. Due anni dopo la conclusione del progetto stende un rapporto sul mantenimento degli effetti dopo la fine del progetto. I rapporti devono contenere quanto indicato nell'allegato 7. Il mantenimento degli effetti va illustrato al più tardi nel quadro del rapporto intermedio. I rapporti devono essere inoltrati entro fine marzo o fine luglio dell'anno successivo (cfr. all. 2).

La fattura annuale va inoltrata all'UFAG come fattura collettiva entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Se tra il 1° ottobre e il 30 novembre si richiede un aiuto finanziario all'UFAG, a quest'ultimo va inoltrata una stima dell'importo entro fine settembre. Alla fine di marzo dell'anno successivo va inoltrata una fattura finale se questa non è già coperta dalla fattura annuale. L'UFAG effettua un unico versamento all'ente responsabile. Quest'ultimo è incaricato di trasmettere i fondi ai suoi membri e a terzi. Per la verifica del conteggio annuale si raccomanda di ricorrere a un ente di revisione indipendente.

Sulla scorta del rapporto intermedio, l'UFAG può richiedere adeguamenti al progetto. Se il concetto per il mantenimento degli effetti viene presentato soltanto nel quadro del rapporto intermedio, esso deve essere approvato dall'UFAG.

Il controllo dell'attuazione delle misure (controllo dell'attuazione) deve essere effettuato da un ente di controllo accreditato, appropriato e indipendente.

## **6 Allegato**

L'allegato alle presenti spiegazioni è disponibile in un documento separato.